

RISOLUZIONE

PROPONENTE: Dmitrij Palagi

OGGETTO: Perché le leggi elettorali favoriscano la democrazia

PREMESSO che:

- Il 26 febbraio 2026 le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato alle Camere una proposta di legge per la riforma del sistema elettorale nazionale (informalmente denominata *Stabilicum*), il cui esame in Commissione Affari Costituzionali della Camera è iniziato il 31 marzo 2026;
- La maggioranza sembra puntare a un primo voto favorevole entro l'estate 2026;
- Il testo prevede un sistema proporzionale con l'attribuzione di un premio alla coalizione o lista che raggiunga almeno il 40% dei voti:
 - o Fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (limite massimo circa il 57% dei seggi, esclusi estero, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta);
 - o In assenza del 40%, si prevede un ballottaggio tra le due coalizioni o liste più votate se nessuna supera il 35%;
 - o La proposta non prevede la possibilità di esprimere preferenze;
- Si tratta della sesta modifica della legge elettorale nazionale in 35 anni;
- La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nel Codice di buona condotta in materia elettorale (CDL-AD(2002)023rev2), raccomanda espressamente la stabilità della legislazione elettorale e sconsiglia modifiche nell'anno precedente alle elezioni, ammonendo che riforme frequenti indeboliscono la fiducia popolare nelle istituzioni democratiche;
- L'attuale legge elettorale (cosiddetto *Rosatellum*, L. 165/2017) è già oggetto di due distinti ricorsi pendenti:
 - o Il ricorso degli avvocati Palumbo e Pruiti (2018) in Cassazione sulle soglie di sbarramento, sul voto congiunto e sul metodo di approvazione tramite voto di fiducia;
 - o Un ricorso di Mario Staderini alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) sul medesimo voto congiunto e sull'approvazione con fiducia;
- È attiva una campagna di raccolta firme promossa da numerose associazioni (tra cui Possibile, VotoLiBEguale, Comitato Difesa Costituzione, Democrazia Atea, Laicitalia, Schierarsi Firenze) per tre leggi di iniziativa popolare finalizzate a:
 - o Abolire il voto congiunto tra candidati uninominali e liste plurinominali;
 - o Abolire le soglie di accesso per liste autonome e coalizioni;
 - o Introdurre il voto di preferenza, abolire le pluri-candidature e ridurre le firme necessarie per la presentazione delle liste;
 - o Le firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia (votolibeguale.it);

CONSIDERATO che:

- L'Articolo 48 della Costituzione sancisce che «il voto è personale ed eguale, libero e segreto»:
 - Il meccanismo del voto congiunto del *Rosatellum* — per cui il voto al candidato uninominale è automaticamente ripartito tra i listini plurinomiali associati in base alle scelte di altri elettori, e viceversa — viola la personalità e l'eguaglianza del voto, espropriandolo della sua natura di scelta individuale;
 - Il succitato meccanismo non viene eliminato dalla nuova norma ipotizzata;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2014 (cosiddetto *Porcellum*):
 - Ha dichiarato l'incostituzionalità del premio di maggioranza che trasformava una minoranza di voti in una maggioranza assoluta di seggi senza soglia minima, violando il principio di eguaglianza del voto;
 - Ha altresì dichiarato illegittime le liste bloccate senza possibilità di preferenza, statuendo che «il voto vale per quello che conta»;
 - Lo *Stabilicum* ripropone un premio di maggioranza (57% dei seggi) di analoga entità senza risolvere i profili di incostituzionalità già sanzionati, e senza reintrodurre il voto di preferenza;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35/2017 (cosiddetto *Italicum*):
 - Ha dichiarato l'incostituzionalità del turno di ballottaggio, rilevando che produceva una distorsione irragionevole tra voti e seggi ledendo l'eguaglianza del voto;
 - La proposta di riforma reintroduce un meccanismo di ballottaggio sostanzialmente analogo, ignorando questa pronuncia della Corte;
 - La citazione nel programma del nome del candidato o della candidata Presidente del Consiglio solleva inoltre rilievi sulle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica;
- La letteratura politologica comparata — in particolare Arend Lijphart (*Patterns of Democracy*, 1999; 2° ed. 2012), che ha analizzato trentasei democrazie consolidate — ha dimostrato con metodo statistico che i sistemi elettorali proporzionali producono una rappresentanza più fedele dell'elettorato, minori tassi di disuguaglianza economica, maggiore partecipazione elettorale e politiche più orientate al benessere collettivo;
- Giovanni Sartori (*Ingegneria costituzionale comparata*, 1994) ha d'altra parte rilevato come premi maggioritari amplificati, senza preferenza e in presenza di liste bloccate, tendano a rafforzare il controllo delle segreterie di partito a scapito del rapporto diretto tra eletti ed elettori;

ATTESO che:

- Il Regolamento del Senato, all'articolo 74, prevede l'obbligo di discutere in aula le leggi di iniziativa popolare entro tre mesi dalla loro presentazione;
- Tale obbligo non è stato rispettato per almeno una mezza dozzina di LIP presentate nel 2025, in violazione del Regolamento e del principio di democrazia diretta sancito dall'Articolo 71 della Costituzione, che garantisce al corpo elettorale il diritto di iniziativa legislativa con la firma di almeno 50.000 cittadini;
- Autorevoli costituzionaliste e costituzionalisti hanno sollevato ulteriori profili di sospetta incostituzionalità della proposta, tra cui l'entità del premio di maggioranza, il meccanismo del ballottaggio già censurato dalla Corte Costituzionale, e l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale anziché regionale, in possibile contrasto con l'Articolo 57 della Costituzione che prevede l'elezione del Senato «su base regionale»;

- La legge regionale toscana n. 51/2014, pur adottando un impianto proporzionale di base, contiene meccanismi che nelle elezioni regionali del 12–13 ottobre 2025 hanno prodotto l'esclusione dalla rappresentanza consiliare della lista Toscana Rossa:
 - o La lista ha ottenuto circa il 4,52% dei voti di lista — appena al di sotto della soglia di sbarramento del 5% prevista per i gruppi non in coalizione — mentre oltre 11.000 voti validamente espressi per la sola candidata Presidente collegata non sono stati conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia, in ragione di una lacuna normativa della legge regionale che non prevede il trascinarsi discendente dal voto presidenziale alla lista collegata;
 - o Ciò produce una palese asimmetria: i voti di lista si trascinano automaticamente verso la candidatura apicale (trascinamento ascendente), ma non vale il contrario, penalizzando in modo irragionevole le forze non in coalizione che presentino un'unica lista collegata a una candidatura presidenziale (escludendo chiaramente i casi di voto disgiunto);

RILEVATO che:

- Lo Statuto del Comune di Firenze, all'articolo 1 comma 2, fonda l'azione del Comune «sui principi e valori della Costituzione italiana e della Resistenza», impegnando le istituzioni comunali a tutelare attivamente la concreta attuazione dei diritti fondamentali;
- L'articolo 5 bis impegna il Comune a «facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali» e a favorire «l'effettiva partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla vita politica»;
- L'articolo 4 dello Statuto del Comune di Firenze impegna l'Amministrazione ad attuare un sistema partecipativo che consenta «forme di coinvolgimento più incisive» delle cittadine e dei cittadini, con «criteri di attuazione della rappresentatività»;
- L'articolo 6 dello Statuto del Comune di Firenze riconosce alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (comma 3 lettera a) il diritto di «concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione»;
- Il succitato diritto presuppone la possibilità di esprimere un voto personale, eguale e libero, e risulta svuotato quando il sistema elettorale nazionale e regionale impedisce la scelta diretta del proprio rappresentante o distorce l'eguaglianza del suffragio;
- Il Consiglio comunale di Firenze è chiamato, ai sensi dell'articolo 42 comma 3 del Regolamento del Consiglio comunale, ad esprimere orientamenti politici su questioni generali di rilevanza costituzionale che incidono direttamente sui diritti di partecipazione delle proprie cittadine e dei propri cittadini, pur trascendendo le competenze amministrative locali;

ESPRIME

La propria netta contrarietà alla proposta di riforma della legge elettorale avanzata dalla maggioranza di centrodestra (cosiddetto *Stabilicum*), in quanto reintroduce istituti già dichiarati incostituzionali — il turno di ballottaggio (Corte Cost. n. 35/2017) — o analogamente lesivi del principio di eguaglianza del voto — il premio di maggioranza senza preferenza (Corte Cost. n. 1/2014) — e mantiene i meccanismi distorsivi del cosiddetto *Rosatellum* che comprimono la libertà di scelta degli elettori e delle elettrici;

Il proprio sostegno alle tre leggi di iniziativa popolare promosse da VotoLiBEguale e dalle associazioni firmatarie, quali strumenti di democrazia diretta costituzionalmente garantiti dall'Articolo 71 della

Costituzione per ripristinare il diritto delle cittadine e dei cittadini ad esprimere un voto personale, eguale, libero e direttamente riferibile al proprio rappresentante;

INVITA IL PARLAMENTO ITALIANO

A garantire la discussione in aula, entro i termini previsti dal Regolamento del Senato (art. 74), delle leggi di iniziativa popolare presentate nel 2025, nel pieno rispetto del diritto costituzionale di iniziativa legislativa popolare sancito dall'art. 71 della Costituzione;

A non procedere con l'approvazione di una riforma che reintroduca il turno di ballottaggio — già dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 35/2017) — e che preveda premi di maggioranza di entità analoga a quelli sanzionati dalla sentenza n. 1/2014, in assenza di un reale ripristino del voto di preferenza e della relazione diretta tra elettore ed eletto;

A valutare - anche alla luce della letteratura politologica comparata e dei principi del Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia - l'adozione di un sistema proporzionale con voto di preferenza che garantisca la piena espressione della volontà popolare e la fedeltà della rappresentanza parlamentare, garantendo stabilità e fiducia nelle istituzioni democratiche;

INVITA LA REGIONE TOSCANA

A procedere a una revisione organica della legge regionale n. 51/2014 che elimini le asimmetrie nel computo dei voti — in particolare quella per cui i voti di lista si trascinano al candidato Presidente ma non vale il meccanismo inverso — garantendo che ogni voto validamente espresso sia integralmente computato a favore della forza politica cui si riferisce la scelta dell'elettore o dell'elettice;

A valutare la riduzione delle soglie di sbarramento - o l'adozione di meccanismi correttivi - che impediscono la dispersione di voti validamente espressi e l'esclusione di forze politiche rappresentative dalla composizione del Consiglio regionale, in coerenza con i principi di fedeltà della rappresentanza e di eguaglianza del suffragio sanciti dagli Articoli 3 e 48 della Costituzione;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A trasmettere il testo della presente risoluzione:

- Ai Presidenti di Camera e Senato, con richiesta di inoltro alle Commissioni di competenza;
- Al Presidente della Regione Toscana;
- Alla Presidente del Consiglio regionale della Toscana, con richiesta di inoltro ai gruppi consiliari alle Commissioni di competenza.